



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

22 NOV. 2019
del _____

N. 000904

OGGETTO: Presa d'atto delle convenzioni forniture di medicazioni generali , aggiudicate da parte della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia con D.A.S. n. 3197 del 23.11.2018 (Gara Anac n. 6670155) . alle ditte EUROFARM S.p.A. e BENEFIS SRL , nonché dell'incorporazione per fusione della società ESSY ITALY S.p.A. e BSN MEDICAL SRL .

UOC PROVVEDITORATO	UOC ECONOMICO – FINANZIARIO Esercizio 2019
<p>Proposta n. <u>155</u> del <u>14-11-19</u></p>	<p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Costo presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p>
<p>Il Responsabile del Procedimento Titolare della Posizione Organizzativa Flussi Informativi, gestione delle fatture e dell'ordinato Giuseppe Salamone</p> <p>Il Direttore del Dipartimento Amministrativo Arch. Giuseppe Antonio Bono</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco</p> <p>.....</p>

L'anno duemiladiciannove giorno ventisei del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. N. 195/Serv.1/S.G. Del 2487 del 04 aprile 2019, assistito da Dott. Paolo Vitell quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

21 NOV 2019

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo/Arch. Giuseppe Antonio Bono

Premesso che :

- con atto deliberativo n. 402 del 10.07.2019 si è preso atto del D.A.S. 3197 del 23.11.2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ha aggiudicato la procedura aperta avente ad oggetto la fornitura quadriennale di Medicazioni Generali in ambito sanitario per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia;
- alla data del 17.06.2019 erano pervenute da parte della C.U.C. le convenzioni stipulate a seguito della suddetta aggiudicazione soltanto delle ditte: Artsanity srl; Asa; Bsn Medical; Drm srl; Daser srl; Delafa srl; Farmac Zabban; Pma; Rays S.p.A.; Sa.ve.pa e Santex S.p.A), mentre non erano state inviate le convenzioni relative alle ditte EUROFARM SpA e BENEFIS SRL
- con il suddetto atto deliberativo è stata autorizzata l'esecuzione in urgenza delle forniture nelle more dell'acquisizione delle convenzioni stipulate da parte della CUC per le ditte Benefis srl ed Eurofarm S.p.A.;
- sono pervenute le convenzioni da parte della Centrale Unica di Committenza le convenzioni stipulate dalla ditte BENEFIS srl e EUROFARM SpA (all.A-B);
- a mezzo pec la ditta ESSITY ITALY S.p.A. ha trasmesso l'atto di fusione per incorporazione, rep. n. 45043 raccolta n. 13319 del 19.06.2019 Notaio Anna Pellegrino, dal quale si evince che la BSN MEDICAL SRL e la società ESSITY ITALY S.p.A si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda con conseguenziale subentro in tutti i rapporti giuridici , convenzioni, contratti, polizze etc. (all. C);

Dare atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 , come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 novembre 2012 n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE

per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato :

Prendere atto :


- delle convenzioni di fornitura di medicazioni generali , stipulate dalle ditte EUROFARM S.p.A. e BENEFIS SRL , a seguito dell'aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia con D.A.S. n. 3197 del 23.11.2018 (Gara Anac n. 6670155);
- dell'atto di fusione per incorporazione rep. n. 45043 raccolta n. 13319 del 19.06.2019 Notaio Anna Pellegrino , dal quale si evince che la BSN MEDICAL SRL e la società ESSITY ITALY S.p.A si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda con conseguenziale subentro in tutti i rapporti giuridici , convenzioni, contratti, polizze etc.;

Dare atto che non occorre imputare alcuna somma occorrente ad onorare la totalità delle forniture aggiudicate dalle suddette ditte, poiché già imputate e rilevate nell'atto deliberativo n. 402 del 10.07.2019.

Curerà l'esecuzione del presente provvedimento l'UOC Provveditorato, mentre verrà inviato per gli adempimenti di competenza al Direttore dell'UOC di Farmacia.

Dichiarare gli allegati A-B-C parte integrante del presente provvedimento.

**Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
Arch. Giuseppe Antonio Bono**



*22/10/15
colf*

Sul presente atto viene espresso

parere *favorevole* dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca

parere *favorevole* dal
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Salvatore Requitez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali



REGIONE SICILIA

Allegato A

**Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza**

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI
GENERALI PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE”
NUMERO GARA 6670155**

000904

**CONVENZIONE
Ditta EUROFARM S.p.A.**

LOTTO 37 – CIG 69904551F5
LOTTO 48 – CIG 69905185F1
LOTTO 73 – CIG 6990685FBE

INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati.....	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	4
Articolo 4 – Oggetto	5
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	6
Articolo 6 - Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura.....	6
Articolo 7 – Durata	7
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	7
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	8
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura.....	9
Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo	11
Articolo 12 – Corrispettivi	11
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti	12
Articolo 14 – tracciabilità dei flussi finanziari	13
Articolo 15 - Trasparenza.....	13
Articolo 16 – Penali.....	14
Articolo 17 - Cauzione definitiva.....	15
Articolo 18 – Riservatezza	16
Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	17
Articolo 20 – risoluzione e clausola risolutiva espressa.....	17
Articolo 21 – Recesso.....	18
Articolo 22 – Subappalto.....	19
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	19
Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore.....	20
Articolo 25 - Responsabile della fornitura.....	20
Articolo 26 - Nuovi prodotti.....	20
Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	21
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali	21
Articolo 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento	22
Articolo 30 - Foro competente.....	22
Articolo 31 - Clausola finale	22
Articolo 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali.....	22

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

TRA

La Regione Siciliana – Centrale Unica di Committenza, con sede legale in Palermo Via Notarbartolo n. 17, codice fiscale 80012000826, di seguito denominata “CUCRS” o “Committente”, nella persona di Gesualdo Giuseppe Palagonia, nato a Palermo, Prov. (PA), il 20/07/1959, in qualità di Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, autorizzata alla stipula della presente Convenzione,

E



REGIONE SICILIANA

Medicazioni generali

L'Impresa EUROFARM S.p.A. a socio unico., con sede in BELPASSO, Prov. (CT), Zona Industriale Piano Tavola, CAP 95032, C.F. e P. IVA n. 00753720879, iscritta presso il Registro delle Imprese al n. 120085, tenuto dalla C.C.I.A.A. di CATANIA, di seguito definita "Fornitore", nella persona della Dr.ssa GIUSEPPINA LIDIA FINOCCHIARO, nata a CATANIA (CT), il 31/08/1963, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, autorizzata alla stipula della presente Convenzione le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) la CUCRS, con Decreto n. 206 del 22 febbraio 2017, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Siciliana per n. 75 lotti merceologici, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n.045-082215 del 04.03.2017 e sulla GURS n. 10 parte seconda e terza del 10.03.2017;
- b) con Decreto n. 3197 del 23.11.2018 della CUCRS, il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti lotti:

LOTTO 37 – CIG 69904551F5 – importo € 114.682,14

LOTTO 48 – CIG 69905185F1 – importo € 93.500,60

LOTTO 73 – CIG 6990685FBE – importo € 93.032,50

- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, del medesimo decreto, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione come di seguito riportato:

LOTTO 37 - importo di aggiudicazione € 114.682,14 – importo cauzione definitiva € 5.734,11;

LOTTO 48 – importo di aggiudicazione € 93.500,60 – importo cauzione definitiva € 4.675,03;

LOTTO 73 – importo di aggiudicazione € 93.032,50 – importo cauzione definitiva € 4.651,62;

- e) il Fornitore ha presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- g) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



Medicazioni generali

- h) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la CUCRS nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- i) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico concernenti l'affidamento, tramite Convenzioni, della fornitura di medicazioni generali destinate alle aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale;
- b) Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c) Aziende Sanitarie contraenti: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- d) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- f) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://appalti.regione.sicilia.it> dedicato e gestito dalla CUCRS – Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



Medicazioni generali

- b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara per l'affidamento della "fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla CUCRS.
 3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale
 4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della CUCRS, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie)

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura di medicazioni generali occorrenti alle Aziende Sanitarie.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, **pari all'importo di aggiudicazione per ogni lotto aggiudicato IVA esclusa.**
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le innovazioni tecnologiche secondo quanto previsto dall'articolo 3 del capitolato tecnico.



Medicazioni generali

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dal rappresentante di ciascuna azienda sanitaria (DEC) o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
3. Le Aziende Sanitarie che possono utilizzare la presente convenzione sono le seguenti:
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Agrigento;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Catania;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Enna;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Messina;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Palermo;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Ragusa;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Trapani;
 - Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania;
 - ARNAS Garibaldi di Catania;
 - AOUP Vittorio Emanuele di Catania;
 - Azienda Ospedaliera Papardo di Messina;
 - AOUP Martino di Messina;
 - IRCCS Bonino-Pulejo di Messina;
 - ARNAS Civico Benfratelli Di Cristina di Palermo.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità che non permettano la tracciabilità ovvero l'univocità della fonte (Posta Ordinaria, ecc.).
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 100,00, IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria. Il Fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della



Medicazioni generali

richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda Sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nel Contratto o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.

4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente all'interno dei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 7 – DURATA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della CUCRS, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole Aziende del SSR Contraenti potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (48 mesi) e tali Ordinativi avranno, comunque, durata massima sino al 48° mese successivo alla stipula della Convenzione.
6. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere prorogati nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore da parte della Centrale.
7. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni



Medicazioni generali

- previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti per i quali, consideratane la natura, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste per tale ipotesi l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del medesimo Decreto. Resta inteso che qualora la singola Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il presente Contratto.
 3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
 4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
 5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della CUCRS, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
 7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUCRS e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
 10. Resta espressamente inteso che la CUCRS non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
 11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:



Medicazioni generali

- a) garantire la continuità della fornitura presa in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite negli atti di gara e di quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla CUCRS e dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla CUCRS ed all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda Sanitaria contraente nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria medesima.
 3. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di gara e concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
 4. Il Fornitore, secondo le modalità e condizioni riportate negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica presentata, dovrà prestare i servizi connessi all'invio periodico di reportistica, come regolamentata dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico, il cui corrispettivo è incluso nel prezzo corrisposto dalle Aziende sanitarie.
 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione

ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. Tutti i prodotti in funzione della loro sterilità, devono avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità:
3. Il fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 100,00 IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda sanitaria.
4. Il Fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda Sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nel contratto attuativo o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.



Medicazioni generali

6. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda Sanitaria.
7. La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di emissione delle richieste di consegna. Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione.
8. In caso di urgenza, espressamente indicata e motivata nella richiesta di consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e garantendo comunque la consegna entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.
9. Per il rispetto dei tempi di consegna e di avviso fanno eccezione i periodi: giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio; seconda e terza settimana di agosto.
10. L'avvenuta consegna deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (DDT), di cui una copia verrà consegnata all'Azienda Sanitaria. Il Documento di Trasporto, in duplice copia, dovrà obbligatoriamente indicare:
 - a) Numero di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
 - b) Numero di riferimento e data della richiesta di consegna;
 - c) Data e luogo di consegna;
 - d) L'elenco dettagliato (descrizione e codice) del materiale consegnato.Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all'Azienda Sanitaria e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto dei prodotti.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
12. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
13. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Regione Sicilia e le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".

14. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le condizioni e indicazioni contenute al punto 6 del capitolato tecnico. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda Sanitaria.

15. Contestualmente alla prima consegna, per ciascuna Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere la stessa tipologia di materiale presentata in sede di offerta e descritta nelle relative schede tecniche e quindi giudicata dalla commissione di gara.
16. Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.
17. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dalle Aziende Sanitarie.



Medicazioni generali

18. Il mancato rispetto dei termini prescritti nel presente paragrafo comporta l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 11 - VERIFICA E CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla CUCRS ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Azienda Sanitaria contraente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente documento e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica per ogni singolo prodotto e di seguito dettagliati:

Lotto	Sub-lotto	Medicazione	U.M.	Misure	Fabbisogno	Prezzo unitario
37	37.1	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 8 x 7 mt in trazione	7.038	2,64
	37.2	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA'	Benda	cm 10 x 7 mt in trazione	34.569	2,78
				Importo aggiudicazione		€ 114.682,14
48	48.1	KIT PER TRAZIONE CUTANEA	Kit	tipo adulto	22.890	2,8
	48.2	KIT PER TRAZIONE CUTANEA	Kit	tipo pediatrico (fino a 14 anni)	11.311	2,6
				Importo aggiudicazione		€ 93.500,60



REPUBBLICA ITALIANA

Medicazioni generali

73	73.1	MEDICAZIONI TRACHEOSTOMICHE SCHIUMA POLIURETANO NON ADESIVA STERILE	PEZZO	Lunghezza: 9/10 cm Larghezza: 9/10 cm	169.150	0,55
				Importo aggiudicazione		€ 93.032,50

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura di prodotti conformi a quelli offerti in sede di gara ed a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione unitario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
2. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale



REGALHE SILEZIA

Medicazioni generali

comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT11S010051690000000023442 della B.N.L. Ag. di catania.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;



AZIENDA SANITARIA

Medicazioni generali

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione

ARTICOLO 16 – PENALI

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
 - a) In caso di ritardo nella trasmissione alle aziende Sanitarie della reportistica di cui al paragrafo 6.3 "Reportistica" del capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari a 0,05 per mille del valore annuale dell'ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - b) In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine stabilito o a quello diversamente pattuito tra le parti, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - c) In caso di ritardo nell'integrazione della consegna quantitativamente inferiore al dovuto, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - d) In caso di ritardo nel ritiro e sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
 - e) Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della prestazione o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore, sarà applicata una penale compresa, a seconda della gravità dell'inadempimento rilevato, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa per ogni ipotesi di mancato adempimento.



Medicazioni generali

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
6. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
7. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità. In particolare, nei casi di cui al comma 1 lettere da a) a e), decorso il termine massimo di ritardo ivi previsto, l'Azienda Sanitaria contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto.
9. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della CUCRS una garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.



Medicazioni generali

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della CUCRS.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.



ARTICOLO 19-DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla CUCRS e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 9, "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
 - h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i) nei casi di cui all'articolo 22 "Subappalto";
 - j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore".



Medicazioni generali

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la CUCRS, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora anche a seguito dell'avvio della terza fase di controllo di cui all'articolo 11 "Verifica e controllo quali/quantitativo" emergano ulteriori difformità tra performance dichiarate e valori riscontrati in sede di controllo affidato ad apposito laboratorio autorizzato;
 - c) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della CUCRS al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la CUCRS, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice di Procedura Penale (cp).

ARTICOLO 21 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50 del 2016, la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;



Medicazioni generali

- b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
 8. Qualora la CUCRS receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 22 – SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 50/2016.



Medicazioni generali

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 24 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della CUCRS e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della CUCRS e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della CUCRS e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. GIUSEPPINA LIDIA FINOCCHIARO il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della CUCRS nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 095 391346, numero di fax 095391507, indirizzo e-mail: amministrazione@eurofarm-spa.com. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla CUCRS nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

ARTICOLO 26 - NUOVI PRODOTTI

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme



Medicazioni generali

restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di uniformarsi alla normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
2. La CUCRS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUCRS, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al D.Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la CUCRS risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.



Medicazioni generali

ARTICOLO 29 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUCRS è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 32 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il sottoscritto GIUSEPPINA LIDIA FINOCCHIARO, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della



Medicazioni generali

fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Nuovi prodotti), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).

Palermo 20 Giugno 2019

Centrale Unica di Committenza: Il Dirigente – Dott. Gesualdo Giuseppe Palagonia*

Il Fornitore: EUROFARM S.P.A. a socio unico – Dr.ssa Giuseppena Lidia Finocchiaro*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.



Da "dipartimento.bilancio1" <dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it>
"Provveditorato Agrigento" <forniture@pec.aspag.it>, "Provveditorato Catania"
<provveditorato@pec.aspct.it>, "Provveditorato Enna" <provveditorato@pec.asp.enna.it>,
"Provveditorato Messina" <provveditorato@pec.asp.messina.it>, "Provveditorato Palermo"
<provveditorato@pec.asppalermo.org>, "ASP Provveditorato Ragusa"
<servizio.provveditorato@pec.asp.rg.it>, "ASP Trapani Provveditorato"
A <provveditorato@pec.asptrapani.it>, "emergenza Cannizzaro Catania"
<provveditorato@pec.aoc.it>, "AOR PAPPARDO - PIEMONTE1" <provveditorato@pec-
aopapardo.it>, "ARNAS CIVICO-DI CRISTINA PALERMO ARNAS CIVICO"
<ape.ospedalecivicopa@pec.it>, "ARNAS GARIBALDI CATANIA Garibaldi"
<provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it>, "A.O.U. POLICLINICO V. EMANUELE CT
PROVVEDITORATO Vittorio Emanuele CT" <provveditorato@pec.policlinico.unict.it>, "A.O.U.
POLICLINICO G. MARTINO MESSINA Policlinico ME" <provveditorato@polime.it>

Data giovedì 27 giugno 2019 - 12:39

**Fornitura di "Medicazioni Generali" per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale.
Trasmissione convenzione ditta EUROFARM S.p.A.**

Si trasmette la nota prot. n. 34391 del 27/06/2019 e la convenzione stipulata
con la Ditta EUROFARM S.p.A.

Cordiali saluti

Centrale Unica di Committenza

Allegato(i)

34391 del 27.06.2019.pdf (581 Kb)

EUROFARM.pdf.p7m.p7m (407 Kb)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 6 "Centrale Unica di Committenza
per l'acquisizione di beni e servizi"

Prot.n. 33452

Palermo, 25 GIU 2019

OGGETTO: Fornitura di "Medicazioni Generali" per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale.
Trasmissione convenzione ditta BENEFIS S.r.L.

Trasmessa via pec.

All'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro"
di Catania
All'Azienda Ospedaliera "Papardo"
di Messina
All'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"Martino" di Messina
All'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"Vittorio Emanuele" di Catania
All'ARNAS "Civico, Benfratelli, Di Cristina"
di Palermo
All'ARNAS "GARIBALDI"
di Catania
All'Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO
All'Azienda Sanitaria Provinciale di
CATANIA
All'Azienda Sanitaria Provinciale di
ENNA
All'Azienda Sanitaria Provinciale di
MESSINA
All'Azienda Sanitaria Provinciale di
PALERMO
All'Azienda Sanitaria Provinciale di
RAGUSA
All'Azienda Sanitaria Provinciale di
TRAPANI
All'IRCCS "Bonino Pulejo"
di Messina

vendite@pec.benefis-medical.com ALLA BENEFIS S.r.L.

Si trasmette con valore di notifica la convenzione stipulata con la ditta BENEFIS S.r.L. relativamente ai lotti n: 10, 11, 14, 27, 28, 60 e 62.

Si precisa che la suddetta convenzione avrà durata di 48 mesi dal 24.06.2019 e le singole Aziende sanitarie e ospedaliere dovranno stipulare i contratti attuativi ed emettere gli ordinativi di fornitura così come previsto nella stessa.



Il Dirigente del Servizio
Responsabile delle Centrale Unica
G. Palagonia





REGIONE SICILIA

Allegato B

**Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza**

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI
GENERALI PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE”**

NUMERO GARA 6670155

**CONVENZIONE
Ditta BENEFIS s.r.l.**

LOTTO 10 – CIG 6988125F2A
LOTTO 11 – CIG 698813469A
LOTTO 14 – CIG 6988160C0D
LOTTO 27 – CIG 6988258CEC
LOTTO 28 – CIG 698826203D
LOTTO 60 – CIG 699059015D
LOTTO 62 – CIG 6990602B41

INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati.....	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	5
Articolo 4 – Oggetto	5
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	6
Articolo 6 - Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura.....	7
Articolo 7 – Durata	7
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	8
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	9
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura.....	10
Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo	11
Articolo 12 – Corrispettivi	11
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti	14
Articolo 14 – tracciabilità dei flussi finanziari	15
Articolo 15 - Trasparenza.....	15
Articolo 16 – Penali.....	16
Articolo 17 - Cauzione definitiva.....	17
Articolo 18 – Riservatezza	18
Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	18
Articolo 20 – risoluzione e clausola risolutiva espressa.....	19
Articolo 21 – Recesso.....	20
Articolo 22 – Subappalto.....	21
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	21
Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore.....	22
Articolo 25 - Responsabile della fornitura.....	22
Articolo 26 - Nuovi prodotti.....	22
Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	22
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali	23
Articolo 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento.....	23
Articolo 30 - Foro competente.....	24
Articolo 31 - Clausola finale	24
Articolo 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali.....	24

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI
 OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

TRA

La Regione Siciliana – Centrale Unica di Committenza, con sede legale in Palermo Via Notarbartolo n. 17, codice fiscale 80012000826, di seguito denominata “CUCRS” o “Committente”, nella persona del Dott. Gesualdo Giuseppe Palagonia, nato a Caltavuturo, Prov. (PA), il 18/08/1956, in qualità di Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, autorizzata alla stipula della presente Convenzione,



L'Impresa BENEFIS s.r.l., con sede in GENOVA, Prov. (GE), Via Gualco, n. 14, CAP 16165, C.F. e P. IVA n. 02790240101, iscritta presso il Registro delle Imprese al n. 296268, tenuto dalla C.C.I.A.A. di GENOVA, di seguito definita "Fornitore", nella persona di CARMELO SPINELLI, nato a SALA CONSILINA (SA), il 03/08/1950, in qualità di Amministratore Delegato, autorizzata alla stipula della presente Convenzione, le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) la CUCRS, con Decreto n. 206 del 22 febbraio 2017, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Siciliana per n. 75 lotti merceologici, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n.045-082215 del 04.03.2017 e sulla GURS n. 10 parte seconda e terza del 10.03.2017;
- b) con Decreto n. 3197 del 23.11.2018 della CUCRS, il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti lotti:

LOTTO 10 – CIG 6988125F2A – importo € 110.460,24
LOTTO 11 – CIG 698813469A - importo € 248.146,80
LOTTO 14 – CIG 6988160C0D – importo € 250.050,24
LOTTO 27 – CIG 6988258CEC – importo € 24.466,72
LOTTO 28 – CIG 698826203D – importo € 18.389,09
LOTTO 60 – CIG 699059015D – importo € 266.666,21
LOTTO 62 – CIG 6990602B41 – importo € 1.042.980,29

- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, del medesimo decreto, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione come di seguito riportato:

LOTTO 10 - importo di aggiudicazione € 110.460,24 – importo cauzione definitiva € 5.523,01;
LOTTO 11 – importo di aggiudicazione € 248.146,80 – importo cauzione definitiva € 12.407,34;
LOTTO 14 – importo di aggiudicazione € 250.050,24 – importo cauzione definitiva € 12.502,51;
LOTTO 27 – importo di aggiudicazione € 24.466,72 – importo cauzione definitiva € 1.223,37;
LOTTO 28 – importo di aggiudicazione € 18.389,09 – importo cauzione definitiva € 919,45;
LOTTO 60 – importo di aggiudicazione € 266.666,21 – importo cauzione definitiva € 13.333,31;
LOTTO 62 – importo di aggiudicazione € 1.042.980,29 – importo cauzione definitiva € 52.149,01;



Medicazioni generali

- e) il Fornitore ha presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- g) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- h) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la CUCRS nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- i) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico concernenti l'affidamento, tramite Convenzioni, della fornitura di medicazioni generali destinate alle aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale;
- b) Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c) Aziende Sanitarie contraenti: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- d) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli



Medicazioni generali

Ordinativi di fornitura;

- f) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://appalti.regione.sicilia.it> dedicato e gestito dalla CUCRS – Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara per l'affidamento della "fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla CUCRS.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della CUCRS, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie)

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura di medicazioni generali occorrenti alle Aziende Sanitarie.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara,



Medicazioni generali

nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, **pari all'importo di aggiudicazione per ogni lotto aggiudicato IVA esclusa.**

3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le innovazioni tecnologiche secondo quanto previsto dall'articolo 3 del capitolato tecnico.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dal rappresentante di ciascuna azienda sanitaria (DEC) o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
3. Le Aziende Sanitarie che possono utilizzare la presente convenzione sono le seguenti:
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Agrigento;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Catania;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Enna;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Messina;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Palermo;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Ragusa;
 - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Trapani;
 - Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania;
 - ARNAS Garibaldi di Catania;
 - AOUP Vittorio Emanuele di Catania;
 - Azienda Ospedaliera Papardo di Messina;
 - AOUP Martino di Messina;
 - IRCCS Bonino-Pulejo di Messina;
 - ARNAS Civico Benfratelli Di Cristina di Palermo.



ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità che non permettano la tracciabilità ovvero l'univocità della fonte (Posta Ordinaria, ecc.).
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 100,00, IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria. Il Fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda Sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nel Contratto o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente all'interno dei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 7 – DURATA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della CUCRS, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole Aziende del SSR Contraenti potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (48 mesi) e tali Ordinativi avranno, comunque, durata massima sino al 48° mese successivo alla stipula della Convenzione.
6. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere prorogati nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore da parte della Centrale.
7. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi



Medicazioni generali

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti per i quali, consideratane la natura, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste per tale ipotesi l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del medesimo Decreto. Resta inteso che qualora la singola Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il presente Contratto.
3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della CUCRS, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUCRS e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.



Medicazioni generali

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la CUCRS non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) garantire la continuità della fornitura presa in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite negli atti di gara e di quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla CUCRS e dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla CUCRS ed all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda Sanitaria contraente nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria medesima.
3. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di gara e concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
4. Il Fornitore, secondo le modalità e condizioni riportate negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica presentata, dovrà prestare i servizi connessi all'invio periodico di reportistica, come regolamentata dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico, il cui corrispettivo è incluso nel prezzo corrisposto dalle Aziende sanitarie.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione



ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. Tutti i prodotti in funzione della loro sterilità, devono avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità:
3. Il fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 100,00 IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda sanitaria.
4. Il Fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda Sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nel contratto attuativo o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.
6. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda Sanitaria.
7. La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di emissione delle richieste di consegna. Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione.
8. In caso di urgenza, espressamente indicata e motivata nella richiesta di consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e garantendo comunque la consegna entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.
9. Per il rispetto dei tempi di consegna e di avviso fanno eccezione i periodi: giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio; seconda e terza settimana di agosto.
10. L'avvenuta consegna deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (DDT), di cui una copia verrà consegnata all'Azienda Sanitaria. Il Documento di Trasporto, in duplice copia, dovrà obbligatoriamente indicare:
 - a) Numero di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
 - b) Numero di riferimento e data della richiesta di consegna;
 - c) Data e luogo di consegna;
 - d) L'elenco dettagliato (descrizione e codice) del materiale consegnato.Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all'Azienda Sanitaria e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto dei prodotti.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
12. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
13. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Regione Sicilia e le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".



Medicazioni generali

14. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le condizioni e indicazioni contenute al punto 6 del capitolato tecnico. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda Sanitaria.
15. Contestualmente alla prima consegna, per ciascuna Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere la stessa tipologia di materiale presentata in sede di offerta e descritta nelle relative schede tecniche e quindi giudicata dalla commissione di gara.
16. Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.
17. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dalle Aziende Sanitarie.
18. Il mancato rispetto dei termini prescritti nel presente paragrafo comporta l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 11 - VERIFICA E CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla CUCRS ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Azienda Sanitaria contraente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente documento e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica per ogni singolo prodotto e di seguito dettagliati:

Lotto	Sub-lotto	Medicazione	U.M.	Misure	Fabbisogno	Prezzo unitario
10	10.1	GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 STRATI	Garza	cm 7,5 x 7,5 cm	1.473.120	0,017



Medicazioni generali

	10.2	GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	2.270.400	0,027
	10.3	GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 STRATI	Garza	cm 10 x 20 cm	535.920	0,045
				Importo aggiudicazione		€ 110.460,24
11	11.1	GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 STRATI	Garza	cm 5 x 5 cm	673.200	0,008
	11.2	GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 10 cm	12.817.200	0,017
	11.3	GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 STRATI	Garza	cm 10 x 20 cm	828.960	0,03
				Importo aggiudicazione		€ 248.146,80
14	14.1	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm	161.040	0,01600
	14.2	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 12 STRATI	Compresa	cm 10 x 20 cm	52.800	0,04300
	14.3	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 STRATI	Compresa	cm 7,5 x 7,5 cm	17.453.040	0,01000
	14.4	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 10 x 10 cm	1.795.200	0,02900
	14.5	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 5 x 5 cm	316.800	0,01000
	14.6	COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 STRATI	Compresa	cm 7 x 9 cm	858.000	0,01800



Medicazioni generali

				Importo aggiudicazione		€ 250.050,24
27	27.1	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 30	574.659	0,0160 €
	27.2	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 50	139.068	0,0280 €
	27.3	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 60	344.796	0,0330 €
				Importo aggiudicazione		€ 24.466,72
28	28.1	TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA	Tampone	diametro mm 30	1.149.318	0,0160 €
				Importo aggiudicazione		€ 18.389,09
60	60.1	CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 1,25 X 9/10 mt	10.552	0,08
	60.2	CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 2,5 x 9/10 mt	871.663	0,15
	60.3	CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO)	Rotolo	cm 5 x 9/10 mt	450.242	0,3
				Importo aggiudicazione		€ 266.666,21
62	62.1	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 5 x 10 mt circa	611.165	0,48
	62.2	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 10 x 10 mt circa	673.629	0,86
	62.3	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 15 x 10 mt circa	82.603	1,25
	62.4	CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI	Rotolo	cm 20 x 10 mt circa	41.904	1,6
				Importo aggiudicazione		€ 1.042.980,29



Medicazioni generali

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura di prodotti conformi a quelli offerti in sede di gara ed a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione unitario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
2. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



Articolo 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT90Q0200801400000001958070 Banca UNICREDIT Agenzia di Genova Dante.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;



Medicazioni generali

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione

ARTICOLO 16 – PENALI

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
 - a) In caso di ritardo nella trasmissione alle aziende Sanitarie della reportistica di cui al paragrafo 6.3 "Reportistica" del capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari a 0,05 per mille del valore annuale dell'ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - b) In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine stabilito o a quello diversamente pattuito tra le parti, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - c) In caso di ritardo nell'integrazione della consegna quantitativamente inferiore al dovuto, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - d) In caso di ritardo nel ritiro e sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
 - e) Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della prestazione o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore, sarà applicata una penale compresa, a seconda della gravità dell'inadempimento rilevato, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa per ogni ipotesi di mancato adempimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto



Medicazioni generali

- l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
 5. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
 6. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
 7. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità. In particolare, nei casi di cui al comma 1 lettere da a) a e), decorso il termine massimo di ritardo ivi previsto, l'Azienda Sanitaria contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto.
 9. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della CUCRS una garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. 1435609 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., incondizionata ed irrevocabile la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.



Medicazioni generali

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della CUCRS.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ARTICOLO 19-DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



Medicazioni generali

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla CUCRS e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 9, "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
 - h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i) nei casi di cui all'articolo 22 "Subappalto";
 - j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la CUCRS, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora anche a seguito dell'avvio della terza fase di controllo di cui all'articolo 11 "Verifica e controllo quali/quantitativo" emergano ulteriori difformità tra performance dichiarate e valori riscontrati in sede di controllo affidato ad apposito laboratorio autorizzato;



Medicazioni generali

- c) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
 6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della CUCRS al risarcimento dell'ulteriore danno.
 7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la CUCRS, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice di Procedura Penale (cp).

ARTICOLO 21 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50 del 2016, la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo



Medicazioni generali

Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la CUCRS receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 22 – SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.



ARTICOLO 24 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della CUCRS e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della CUCRS e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della CUCRS e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. SPINELLI CARMELO il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della CUCRS nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 0108467911, numero di fax 0108467939, indirizzo e-mail info@benefis-medical.it. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla CUCRS nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

ARTICOLO 26 - NUOVI PRODOTTI

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di uniformarsi alla



Medicazioni generali

normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

2. La CUCRS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUCRS, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al D.Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la CUCRS risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ARTICOLO 29 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016



ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUCRS è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 32 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il sottoscritto SPINELLI CARMELO, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Nuovi prodotti), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),



Medicazioni generali
Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31
(Clausola finale).

Palermo 17 Giugno 2019

Centrale Unica di Committenza Dirigente - Dott. Gesualdo Giuseppe Palagonia*

BENEFIS S.r.L. - Carmelo Spinelli*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.



~~ATA~~
Prego Salomone
capofoglio

Da "garemedical@pec.essityitaly.it" <garemedical@pec.essityitaly.it>
A "ape.ospedalecivicopa@pec.it" <ape.ospedalecivicopa@pec.it>
Data lunedì 28 ottobre 2019 - 16:15

Richiesta adempimenti a seguito fusione per incorporazione delle società Essity Italy S.p.A. e BSN medical Srl

Allegato c

Spett.le
Azienda Ospedalaiera di Rilievo Nazionale
Civico di Cristina Benfratelli
PALERMO

c.a. UOC Provveditorato

con riferimento Vs. prot. n. 3336 del 24/10/2019 relativo all'affidamento della fornitura quadriennale di MEDICAZIONI GENERALI, da parte della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia (Gara ANAC n. 6670155) Vi informiamo che con decorrenza 1 luglio 2019, la società BSN Medical srl è stata incorporata per fusione dalla società Essity Italy S.p.A. pertanto alleghiamo l'atto di fusione e Vi chiediamo gentilmente di poter modificare l'intestrazione della Vs. comunicazione per il perfezionamento della pratica.

Distinti saluti

Maria Rotondo
Sales-Support Medical Tender
Medical Tender Office
Essity S.p.A.
Phone +39 039.6421 642
maria.rotondo@essity.com

000904

Allegato(i)

Atto di fusione.pdf (960 Kb)

N. 45043 DI REP.

N. 13319 DI RACC.

----- ATTO DI FUSIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno. -----

----- 19 giugno 2019. -----

In Milano, nello studio in Piazza della Repubblica n. 28. -----

Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- DONEDDU GUIDO, nato a Roma il 2 giugno 1972, domiciliato in Milano Via Vittor Pisani n. 20, che interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore della Società: -----
"ESSITY ITALY S.P.A." con sede in Altopascio, frazione Badia Pozzeveri, Via XXV Aprile n. 2 e capitale di Euro 5.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 03318780966, REA n. 186295, munito degli occorrenti poteri in forza della procura speciale da me ricevuta in data 19 giugno 2019 al n. di Rep., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- MINAUDO MASSIMO nato ad Acqui Terme il 30 maggio 1962, domiciliato per la carica in Agrate Brianza, Viale Colleoni n. 17, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società: -----
"BSN MEDICAL S.R.L." con unico socio con sede in Agrate Brianza, Viale Colleoni n. 17 e capitale di euro 10.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05187720965, REA n. 1801972. -----

Parti della cui identità personale io Notaio sono certo, le quali -----

----- PREMESSO -----

- che l'assemblea straordinaria della società ESSITY ITALY S.P.A. con verbale ricevuto dal Notaio Domenico Costantino di Lucca in data 17 aprile 2019 N. 110034/28789 di Rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca, in data 18 aprile 2019 al N. 2698 Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 18 aprile 2019 ha deliberato: -----

a) di approvare il progetto di fusione, debitamente iscritto, pubblicato e depositato, progetto che prevede l'incorporazione nella società ESSITY ITALY S.P.A. della società BSN MEDICAL S.R.L.; -----

b) di dare mandato all'organo amministrativo e, per esso, ai suoi componenti, disgiuntamente fra loro per l'esecuzione del progetto di fusione e la conseguente stipula dell'atto di fusione; -----

- che l'assemblea straordinaria della società BSN MEDICAL S.R.L. con verbale da me ricevuto in data 17 aprile 2019 N. 44842/13252 di Rep., registrato presso l'Agenzia delle

Registrato a Milano 1
il 20 giugno 2019
al N. 1307
Serie 1T
Esatti Euro 356,00
di cui Euro 156,00
imposta di bollo

Entrate di Milano, in data 18 aprile 2019 al N. 13377 Serie 1T iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 18 aprile 2019 ha deliberato: -----

a) di approvare il progetto di fusione, debitamente iscritto, pubblicato e depositato, progetto che prevede l'incorporazione della società BSN MEDICAL S.R.L. nella società ESSITY ITALY S.P.A.; -----

b) di dare mandato tanto al Presidente del consiglio di amministrazione quanto a ciascun consigliere in via tra loro disgiunta, con facoltà di sostituire a se' altri e di contrarre con se stessi, per l'esecuzione del progetto di fusione e la conseguente stipula dell'atto di fusione; -----

- che le parti dichiarano che non sono intervenute modifiche alla compagine societaria della società incorporata; -----

- che le parti dichiarano che è trascorso senza opposizioni il termine previsto dall'art. 2503 Cod. Civ. e le parti intendono dare corso alla fusione, a' sensi dell'art. 2504 Cod. Civ.; -----

----- ciò premesso e confermato -----

-- le parti costituite stipulano e convengono quanto segue: --

1) Viene data attuazione al progetto di fusione citato in premessa e approvato dalle rispettive assemblee e pertanto la società BSN MEDICAL S.R.L. e la società ESSITY ITALY S.P.A. si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda con le modalità tutte di cui al progetto stesso. -----

2) In conseguenza della fusione la società incorporante ESSITY ITALY S.P.A. subentra di pieno diritto a' sensi dell'art. 2504 bis Cod. Civ. alla società incorporata BSN MEDICAL S.R.L. in tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della stessa società incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità ed ai quali siano legittimate nonchè il diritto alla denominazione sociale della società incorporata, che potrà essere usata come denominazione propria o di altri enti. -----

Tutti i beni si intendono acquisiti dall'incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativa garanzia, anche reale, diritto, onere. -----

Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente, l'incorporante subentra ipso iure in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi quelli con la clientela, di assicurazione, bancari, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, controversie di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte ed anche se acquisiti o sorti in data

posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della fusione. Tutto quanto sopra in modo che la società incorporante ESSITY ITALY S.P.A. possa senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, situazione, rapporto della società incorporata BSN MEDICAL S.R.L. come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla società incorporante la quale potrà far valere di fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale derivante dalle premesse di cui al presente atto e dalla stipulata fusione. -----

3) A seguito del presente atto di fusione hanno pieno corso le deliberazioni delle citate assemblee e pertanto: -----

a) la partecipazione costituente l'intero capitale della società incorporata BSN MEDICAL S.R.L. che è interamente posseduta dalla società incorporante, viene annullata senza sostituzione; -----

b) lo statuto della società incorporante a seguito della fusione viene modificato limitatamente all'articolo 4 - oggetto sociale, il tutto come risulta dal testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; -----

c) gli effetti contabili e fiscali della fusione saranno retrodatati al 1° gennaio 2019; -----

d) con la fusione non si sono realizzati nè trattamenti riservati a particolari categorie di soci nè vantaggi particolari a favore dei soci o degli amministratori delle società partecipanti alla fusione; -----

e) ai fini dell'art. 2504 bis II comma Cod. Civ. la fusione ha effetto dalla data dell'1 luglio 2019 in quanto data successiva all'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese previste dalla legge. -----

4) Cessano dalla carica e dalle funzioni sociali tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico ed i procuratori della Società incorporata. -----

5) Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della società incorporante ESSITY ITALY S.P.A. di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, cambi di intestazioni alla società incorporante presso ogni Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, dipendenti dal presente atto di fusione per qualsiasi bene, diritto, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla società incorporata. -----

Per effetto del presente atto viene trasferita alla società incorporante ESSITY ITALY S.P.A. ogni componente attiva e passiva del patrimonio della società incorporata, restando inteso che qualsiasi indicazione di beni, diritti, attività e passività della società incorporata, nonostante omissioni o inesattezze di dati ed a prescindere da ogni richiamo, avrà,

ovunque o comunque effettuata, valore meramente indicativo potendo la società incorporante in qualsiasi momento far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua competenza. -----

E' comunque in facoltà della società incorporante ESSITY ITALY S.P.A. procedere, occorrendo, ad ogni atto di identificazione di rapporti e cespiti di qualsiasi natura di compendio del patrimonio della società incorporata. -----

Ai fini repertoriali si indica in euro 17.225.570,00 (diciassettemilioniduecentoventicinquemilacinquecentosettanta virgola zero zero) il valore complessivo del capitale e delle riserve della società incorporata. -----

Di quest'atto ho dato lettura alle Parti, che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 15.15 (quindici e quindici) omessa la lettura degli allegati per volontà delle Parti di comune accordo e con il mio consenso. -----

Consta di due fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per sette facciate.

F.to GUIDO DONEDDU -----

F.to MASSIMO MINAUDO -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

ALLEGATO "A" AL REP. N. 45043/13319 -----
N. 45042 DI REP. -----

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno. -----

----- 19 giugno 2019. -----

In Milano, nello studio in Piazza della Repubblica n. 28. ----
Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: --
- MINAUDO MASSIMO nato ad Acqui Terme il 30 maggio 1962,
domiciliato per la carica in Altopascio, frazione Badia
Pozzeveri, Via XXV Aprile n. 2, che interviene al presente
atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della
Società: -----

"ESSITY ITALY S.P.A." con sede in Altopascio, frazione Badia
Pozzeveri, Via XXV Aprile n. 2 e capitale di Euro
5.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Lucca 03318780966, REA n. 186295,
munito degli occorrenti poteri in forza della delibera di cui
al verbale di assemblea ricevuto dal Notaio Domenico
Costantino di Lucca in data 17 aprile 2019 N. 110034/28789 di
Rep., registrato a Lucca in data 18 aprile 2019 ed iscritto
presso il competente Registro delle Imprese in pari data. ----
Parte della cui identità personale io Notaio sono certo, la
quale -----

----- NOMINA E COSTITUISCE -----

quale procuratore: -----
- DONEDDU GUIDO, nato a Roma il 2 giugno 1972, domiciliato in
Milano Via Vittor Pisani n. 20, (Cod. Fisc. DND GDU 72H02
H501R), cittadino italiano; -----
affinchè proceda all'atto di fusione della società "BSN
MEDICAL S.R.L." con unico socio con sede in Agrate Brianza,
Viale Colleoni n. 17 e capitale di euro 10.000,00, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi 05187720965, REA n. 1801972 nella
società "ESSITY ITALY S.P.A." sopra generalizzata. -----

Al nominato procuratore vengono conferiti tutti i più ampi
poteri, ivi inclusi quelli di intervenire nell'atto di
fusione e sottoscriverlo; convenire tutti i patti e le
condizioni che saranno ritenuti necessari; pattuire la
decorrenza di tutti gli effetti giuridici ed economici, utili
ed onerosi; fare in genere tutto quanto ritenuto utile,
necessario o conveniente per la migliore esecuzione della
presente procura, rimossa ogni eccezione per difetto di
poteri. -----

Con promessa di rato e valido e con l'avvertenza che la
presente procura andrà ad esaurirsi in un unico contesto. ----
Di quest'atto, che si rilascia in originale, ho dato lettura
alla parte che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla

sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 15.05
(quindici e cinque). -----

Consta di un foglio scritto in parte a mano in parte a
macchina da me e da persona di mia fiducia per tre facciate. -

F.to MASSIMO MINAUDO -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA -----

----- Articolo 1 -----

E' costituita una società per azioni denominata -----

"Essity Italy S.p.A." -----

----- Articolo 2 -----

La Società ha sede legale in Altopascio (Lucca). -----

La società potrà istituire e chiudere sedi secondarie, filiali succursali, uffici, agenzie e depositi, sia in Italia che all'Estero. -----

----- Articolo 3 -----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata. -----

----- OGGETTO -----

----- Articolo 4 -----

La società ha per oggetto: -----

- la produzione e la commercializzazione e vendita carta, cartone e prodotti affini; -----

- l'acquisto, vendita, importazione, esportazione, promozione, produzione e commercio, anche come intermediaria, di prodotti di largo consumo, in particolare di prodotti per l'igiene della persona e di prodotti per l'incontinenza, di prodotti farmaceutici o medicazioni, dispositivi medici, prodotti igienico - sanitari (ivi compresi, in via esemplificativa, prodotti diagnostici e per medicazione, cerotti, bende, calze, suture, presidi medico - chirurgici, specialità medicinali, disinfettanti e cateteri), attrezzature per la riabilitazione, materiali per la pulizia, prodotti per l'igiene e per la casa in genere, prodotti sanitari per l'igiene femminile e per l'infanzia, prodotti per la pulizia domestica e articoli di toeletta, prodotti tessili e affini, nonché la fornitura di servizi in qualsiasi modo connessi alle operazioni ed ai prodotti di cui sopra; ---

- l'assunzione di rappresentanze nazionali ed estere relative ai prodotti commercializzati; -----

- l'attività di vendita al dettaglio in ogni forma, anche per corrispondenza e/o per e-commerce, di prodotti per l'igiene della persona, per l'incontinenza e dispositivi medici -----

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà acquistare, utilizzare, trasferire, assumere e concedere in licenza brevetti, invenzioni, know - how, tecnologie, nonché diritti di proprietà industriale e intellettuale, compiere ricerche di mercato per se, ovvero per conto di terzi, assumere e concedere agenzie, rappresentanze, concessioni e commesse, fondare e partecipare ad associazioni, consorzi e fondazioni sia in Italia sia all'estero. -----

La società potrà compiere, inoltre, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, tutte le operazioni

commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di locazione nelle forme consentite dalla legge, che saranno ritenute necessarie ed utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la prestazione di avalli per debiti di terzi, compresi quelli in sede di procedure concorsuali, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale e l'assunzione di interessenze e partecipazioni, anche di controllo, in altre società, imprese, consorzi pubblici e privati aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, con esclusione delle operazioni di raccolta e/o sollecitazione al risparmio, di quelle vietate dalla presente o futura legislazione. -----

----- CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI -----

----- Articolo 5 -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), suddiviso in n. 500.000 azioni da nominali Euro 10,00 (dieci) cadauna. -----

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. -----

La società può emettere certificati azionari rappresentanti una o più azioni. -----

----- Articolo 6 -----

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea dei soci. -----

Possono essere emesse azioni privilegiate oppure aventi diritti diversi. -----

Il socio che intenda cedere a terzi le proprie azioni dovrà offrirle in opzione agli altri azionisti, i quali dovranno esercitare tale diritto di opzione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ricevutane. -----

----- Articolo 7 -----

Il capitale della società può essere aumentato una o più volte, anche con conferimenti in natura. -----

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci. -----

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale. -----

----- Articolo 8 -----

I versamenti sulle azioni, oltre al 25% di legge, sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più soluzioni. -----

----- Articolo 9 -----

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'assemblea dei soci determinerà le modalità per l'emissione delle obbligazioni. -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

----- Articolo 10 -----

L'avviso di convocazione, contenente giorno, luogo, ora e l'ordine del giorno, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

In deroga alla modalità di convocazione sopra descritta, fino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti: -----

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, quando il mezzo utilizzato non preveda la notifica, anche elettronica, dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. -----

Nell'avviso di convocazione possono essere fissati altro giorno ed ora per la seconda convocazione, nel caso che i soci intervenuti in prima convocazione non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta. -----

Le assemblee non convocate come sopra sono valide quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. -----

Le assemblee dei soci sono tenute in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale, e negli altri Paesi dell'Unione Europea. -----

----- Articolo 11 -----

Hanno diritto di intervento in assemblea i soci che si trovino nelle condizioni previste dalla legge. -----

----- Articolo 12 -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega da altra persona anche non socio, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'assemblea. -----

Le assemblee della società potranno validamente svolgersi con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti fra loro, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo dove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----

----- Articolo 13 -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona scelta dai soci tra i presenti. -----

L'assemblea designa un Segretario, anche non socio e può scegliere due scrutatori tra i presenti. -----

----- Articolo 14 -----

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. -----

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare: -----

- 1) approva il bilancio; -----
- 2) nomina e revoca gli Amministratori; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; -----
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; -
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea. -----

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni, anche non convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

----- Articolo 15 -----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea ordinaria potrà comunque essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la presenza di qualsiasi numero di soci in rappresentanza di qualsiasi parte del capitale sociale con il voto affermativo di un numero di soci rappresentanti, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale presente. -----

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Una traduzione in lingua inglese dei verbali è fatta a cura del Segretario e conservata con gli atti sociali. -----

----- Articolo 16 -----

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino, in proprio o per delega, più di due terzi del capitale sociale. -----

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

----- Articolo 17 -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 9 (nove) membri, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea dei soci. ----

Gli Amministratori rimangono in carica per il periodo indicato nella deliberazione di nomina, ma in ogni caso per non più di 3 (tre) esercizi sociali e possono essere rieletti. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà ai sensi dell'art. 2386 C.C. ---- In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi Amministratori nominati dall'assemblea. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci. -----

----- Articolo 18 -----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora tali nomine non siano state fatte dall'assemblea dei soci, sceglie tra i suoi membri un Presidente; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. -----

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario, anche estraneo alla società. -----

----- Articolo 19 -----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale od altrove, anche all'Esterò, tutte le volte che il Presidente o l'amministratore delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. -----

La convocazione viene fatta dal Presidente o da un amministratore a mezzo telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata (raccomandata aerea se il destinatario è residente all'Esterò), da inviarsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere dato per telefax o telegramma o messaggio di posta elettronica almeno 1 (un) giorno prima della riunione. -----

----- Articolo 20 -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se questo è stato eletto, o da un altro Amministratore nominato dagli Amministratori presenti alla riunione. -----

----- Articolo 21 -----
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri del Consiglio presenti alla riunione. Qualora non sia raggiunta la maggioranza, il voto del Presidente della riunione sarà decisivo. -----

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario. -----

----- Articolo 22 -----
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, qualora questo sia stato eletto, devono risultare da verbali che, trascritti in appositi libri tenuti a norma di legge, devono essere sottoscritti dall'Amministratore che presiede la riunione e dal Segretario. Una traduzione in lingua inglese dei verbali è fatta a cura del Segretario e conservata con gli atti sociali. -----

----- Articolo 23 -----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci. -----

----- Articolo 24 -----
Il Consiglio di Amministrazione può, in conformità all'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni membri del Consiglio stesso o ad uno o più Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra di essi, determinando i limiti della delega che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili per legge. -----

----- Articolo 25 -----
La rappresentanza legale della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli altri membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri a loro delegati. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. -----

----- Articolo 26 -----
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni d'ufficio. -----
L'assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori una
indennità annuale, anche consistente in una percentuale degli
utili di esercizio. -----

Può altresì essere accantonato a favore degli Amministratori,
anche a mezzo della stipulazione di apposite polizze
assicurative, un fondo trattamento di fine mandato. -----

----- SINDACI -----

----- Articolo 27 -----

L'assemblea dei soci elegge il Collegio Sindacale costituito
da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nomina il
Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso da
corrispondersi al Presidente del Collegio Sindacale ed agli
altri due Sindaci effettivi. Ove non sia stato determinato
dall'assemblea, ai Sindaci effettivi spetta il compenso
determinato secondo le tariffe professionali. -----

I Sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi e sono
rieleggibili. -----

----- Articolo 28 -----

Il Collegio Sindacale adempie alle funzioni affidategli dalla
legge; si riunisce almeno una volta ogni 90 giorni per le
opportune verifiche ed assiste alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione ed alle assemblee dei soci. -----

Le riunioni del Collegio sindacale possono anche svolgersi
in diversi luoghi contigui o distanti, con le modalità
indicate dal precedente art. 21. -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

----- Articolo 29 -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

----- Articolo 30 -----

Gli utili netti, previa deduzione del 5% da destinare alla
riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale, saranno proporzionalmente
ripartiti fra i soci, salvo diversa decisione dei soci. -----

----- Articolo 31 -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della
società. -----

----- FINANZIAMENTI -----

----- Articolo 32 -----

La società può acquisire dai soci versamenti in conto
capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero
stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso,
anche senza corresponsione di interessi. -----

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad
altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto
delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio tra
il pubblico. -----

In caso di dubbio, si presume che la somma sia versata a
titolo di finanziamento infruttifero. -----

----- RECESSO -----

----- ARTICOLO 33 -----

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----
- b) la trasformazione della società; -----
- c) il trasferimento della sede sociale all'Estero; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; -----
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. -----

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni. -----

Infine, nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C. -----

----- ARTICOLO 34 -----

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile. --

----- ARTICOLO 35 -----

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni. - Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. -----

Gli Amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. -----

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ -----

----- Articolo 36 -----

In caso di scioglimento della società per qualsiasi ragione, l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità della liquidazione ed elegge uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi. -----

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti. -----

----- Articolo 37 -----

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del diritto italiano. -----

F.to GUIDO DONEDDU -----

F.to MASSIMO MINAUDO -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

Si fa avvertenza che il presente file non costituisce copia
conforme all'originale.

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 24 NOV. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 24 DIC. 2019

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
